

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 55/02/2012**  
**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE**

Rilevato che avverso gli avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 2002, 2004 e 2005, di cui in epigrafe Fa.Zu. proponeva tempestivi e separati ricorsi chiedendo che venissero annullati gli atti, previa sospensione della loro esecutività, in quanto:

- \* l'Ufficio erroneamente le aveva attribuito compensi non dichiarati, considerando come omessi sia gli importi dei versamenti che quelli dei prelevamenti risultanti dai conti intrattenuti dalla deducente con la Banca San Paolo IMI s.p.a. e da terzo estraneo (Ma.Bri.) con la Banca Popolare di Sondrio;
- \* in particolare aveva indebitamente l'Ufficio invertito l'onere della prova, sullo stesso gravante, con riferimento al conto corrente non intestato alla deducente;
- \* a dir poco non convincente risultava la dedotta possibilità di ricavi imputabili ad un'attività svolta part time con le modalità indicate, in più non tenendo conto in deduzione, laddove venivano considerate anche le uscite ricavi presunti, una ragionevole quota di costi;
- \* risultavano non considerati i ricavi imputati alla medesima attività;

rilevato che la Commissione, attesa l'evidente connessione tra i tre processi radicati con distinti ricorsi provvedeva a disporre la riunione e quindi a trattarli congiuntamente sia nella fase cautelare che in quella di merito:

osservato che l'istanza cautelare per i due ricorsi riuniti veniva disattesa dalla Commissione con ordinanza 7/9/2010;

osservato che l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio assumendo l'invincibilità del proprio operato e quindi chiedendo il rigetto dei ricorsi con il favore delle spese;

esaminati gli atti;

osservato in diritto che il giudice di legittimità ha sancito il principio secondo cui nelle ipotesi di verifica delle movimentazioni finanziarie intervenute sui conti correnti intestati a terzi rispetto al soggetto accertato è necessario verificare la sussistenza di quegli elementi che possano ricondurre tale conto anche l'attività svolta dal soggetto verificato (cfr. Cass.4.12.2009 n.25263);

rilevato che orientamento ribadisce quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, con precedente pronuncia che ha avuto modo di ribadire come l'Ufficio finanziario sia autorizzato dalla legge a procedere all'accertamento fiscale anche acquisendo dati, notizie e documenti relativi a conti bancari formalmente intestati a terzi ma di fatto connessi ed inerenti al reddito del contribuente verificato a tal fine (con riferimento alla prova della connessione) costituendo decisivo rilievo indiziario anche la mancata risposta del contribuente ai chiarimenti richiesti dall'Ufficio circa i dati bancari (cfr. Cass.21.12.2007 n.27032): principio tanto più condivisibile laddove resti accertato un vincolo di mera strumentalità dei rapporti e conti esterni al soggetto verificato che, per la sussistenza di particolari relazioni tra i titolari e il contribuente, sia ragionevole presumere debbano ricollegarsi all'attività del contribuente medesimo;

considerato, pertanto, che è agevole sostenere come, una volta dimostrato che le movimentazioni registrate sui conti correnti intestati a terzi, siano riferibili all'attività svolta dal soggetto verificato, sul contribuente grava l'onere della prova di dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, restando adempiuto quello dell'Ufficio con l'allegazione dei dati ed elementi risultanti dai cennati conti correnti;

rilevato che il convincimento espresso risulta autorevolmente confermato e rafforzato dall'ancora più recente sentenza della Corte di Cassazione che risolutivamente ha sancito la legittimità dell'accertamento fiscale fondato sui versamenti ingiustificati nei conti correnti bancari di familiari di un contribuente (cfr. Cass. 113.2010 n.5913): pronuncia che in venuta consolidare il principio più volte ripetuto della presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili al soggetto verificato, realizzandosi un'ipotesi di inversione dell'onere della, stante la valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse in prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività, di qui la cogente esigenza da parte del contribuente di fornire la cd. prova di estraneità;

rilevato che detta prova di estraneità, con riferimento ai conti esaminati e valutati dall'Ufficio non è stata raggiunta: ci si riferisce a quello cointestato con il figlio della odierna ricorrente, Ma.Vi. e quello intestato alla compagna della stessa (circostanza rimasta incontestata) Ma.Br.;

ritenuto, in particolare, che Ma.Vi. non risulta avere mai presentato dichiarazione dei redditi dal 1997 al 2008, né risulta aver percepito alcun reddito negli anni 2002, 2004 e 2005: di qui una probante presunzione, ritenuta dall'Ufficio, sulla riconducibilità delle movimentazioni di denaro, transitate sul conto corrente cointestato, all'attività esercitata, a tacer anche del fatto che lo stesso Vi. in quel periodo fosse a carico della madre; considerato, con riferimento alle operazioni registrate sul conto corrente bancario intestato a Ma.Br., che evidente risulta il rapporto parafamiliare come è emerso anche dalle informazioni fornite da quest'ultimo ai verbalizzanti ed in più, circa la ritenuta fondata presunzione dell'Ufficio, emerge evidente l'esiguità dei redditi dichiarati nel triennio 2002-2004-2005, soggetto comunque convivente con l'odierna ricorrente;

rilevato che l'attività part-time svolta dalla ricorrente per un periodo di nove mesi e non per l'intero anno risulta assolutamente indimostrata;

considerato che comunque l'Ufficio, così come gli stessi verificatori, hanno riconosciuto determinate operazioni registrate sulla carta di credito CARTA SI restando sostanzialmente senza risposta il legittimo interrogativo che si pone l'Ufficio: non utilizzando la ricorrente il conto corrente per l'accredito dello stipendio erogato dal ministero per cui lavora dove proviene il denaro che lo movimentava?;

rilevato che la Corte Costituzionale, con la nota pronuncia del 7/6/2007 n.225 ha sancito la piena legittimità del comma 4 dell'art.32 del D.P.R. n.600/1973 e dalla stessa può indubbiamente desumersi la legittimità di riprendere come ricavo, a base dell'esercizio della pretesa tributaria, le movimentazioni finanziarie senza il parallelo riconoscimento dei maggiori costi spese in mancanza comunque di qualsivoglia giustificazione da parte del contribuente: in una parola il riconoscimento di componenti negative resta condizionato dall'allegazione di una prova certa fornito dal contribuente;

considerato, peraltro, che anche il giudice di legittimità (cfr. Cass. 4.5.2005 n.18016) ha avuto modo di affermare come alla presunzione relativa di legge vada contrapposta una prova, non quindi un'altra presunzione semplice o una mera affermazione di carattere generale: ciò nella considerazione che sarebbe irragionevole far valere una diversa regola di esperienza che a ricavi occulti siano genericamente e automaticamente accompagnati costi occulti, mentre potrebbe assumere vani e superiore valore una regola contraria che "a ricavi occulti siano accompagnati costi già dichiarati in misura maggiore del reale";

ritenuti, in ogni caso, adeguatamente motivati gli atti impugnati, non ravvisandosi alcuna duplicazione d'imposta quanto alla voce ricavi per € 7.500,00 attesa l'omessa

giustificazione a riguardo addotta dalla ricorrente, omettendo l'Ufficio di imputare ricavi già accertati in precedenza;

considerato, quindi, che i ricorsi vanno disattesi in quanto rivelatisi infondati e che, per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'Ufficio che possono liquidarsi in €500,00;

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese per € 500,00 in favore dell'Ufficio.